

## CONTABILITÀ

---

### ***L'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino***

di Viviana Grippo

Secondo il dettato dell'[articolo 14 del D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996](#) i **contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino** a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a **euro 5.164.568,99** e a **euro 1.032.913,80**.

Ne deriva che se una società negli anni  **$n$  e  $n + 1$**  ha superato entrambi i suddetti limiti, l'obbligo della contabilità di magazzino scatterà a partire **dall'anno  $n + 3$**  (secondo periodo di imposta successivo). Per poter escludere l'obbligo di dover tenere oltre al libro giornale, al libro degli inventari e ai registri prescritti ai fini Iva anche le scritture ausiliarie di magazzino, è necessario quindi effettuare **un apposito controllo** dei due valori su indicati: **ricavi** e **rimanenze**.

Diventa essenziale capire, sia nell'ambito dei ricavi che delle rimanenze, quali sono gli elementi da comprendere o da escludere.

Nell'ambito dei **ricavi**, posto che in caso di inizio di attività o di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare gli stessi dovranno essere **ragguagliati ad anno, vanno conteggiati**:

- i corrispettivi di cessione dei beni e prestazione di servizi;
- i corrispettivi da cessione di materie prime, sussidiarie e semilavorati;
- i corrispettivi per la cessione dei beni mobili non strumentali;
- i corrispettivi per la cessione di titoli non immobilizzati;
- il valore dei beni auto-consumati o destinati a finalità estranee all'azienda;
- gli indennizzi assicurativi (per un approfondimento sugli indennizzi vedasi *Circolare Tributaria n. 18/2017*) di beni merce;
- i contributi spettanti per contratto;
- i contributi in c/esercizio spettanti per norma di legge.

**Sono invece esclusi** dal computo:

- le plusvalenze;
- le sopravvenienze attive;
- i contributi in c/capitale;
- i corrispettivi da cessione di beni mobili strumentali;

- i dividendi;
- gli interessi attivi;
- i proventi immobiliari.

Si ricorda che in caso di **esercizio di più attività** i ricavi da considerare sono quelli complessivi ossia la sommatoria dei ricavi delle singole attività.

In merito alle **rimanenze**, invece, posto che vale la medesima disciplina prevista per l'esercizio di più attività di cui al capoverso precedente, va notato che **non si esegue il ragguglio ad anno**.

Quanto alle poste **incluse nel calcolo** tra esse distinguiamo:

- i beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa;
- le materie prime e sussidiarie e i semilavorati;
- le opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio.

Vengono invece **esclusi** dal computo i titoli.

**L'obbligo cessa** a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano inferiori ai citati limiti.

Si ricorda che **non sono obbligati** alla tenuta della contabilità di magazzino le **imprese individuali** e le **società di persone** che operano in regime di contabilità semplificata e i **professionisti**.

Il legislatore ha inoltre **escluso dall'obbligo** della tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino:

- i **commercianti al minuto** che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- i soggetti che effettuano **prestazioni alberghiere**;
- i soggetti che effettuano **somministrazioni di alimenti e bevande** in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

L'obbligo sorge per tali soggetti solo qualora gli stessi si avvalgano di **magazzini centralizzati** che servano uno o più negozi e a condizione che almeno uno di essi sia ubicato in un comune differente da quello in cui viene svolta l'attività.

Allo stesso modo è stato chiarito che nel caso di **svolgimento di attività di commercio sia al dettaglio sia all'ingrosso**, esercitata nel medesimo locale, ai fini della verifica dell'obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino, prevalgono le regole previste per il commercio al

dettaglio.

Si tratta delle **aziende cd. mercantili** ovvero quelle che si occupano della cessione di beni e non anche della loro produzione. Le **aziende all'ingrosso** sono infatti obbligate in ogni caso alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino mentre per quelle al dettaglio valgono le considerazioni sopra riportate.



OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE  
DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)